

# STATUTO SIRMIONE SERVIZI SRL

## *Indice-Sommario*

### TITOLO I NATURA E FINALITA' DELL'AZIENDA

- Art. 1 – Disposizioni generali
- Art. 2 – Sede
- Art. 3 – Oggetto delle attività
- Art. 4 - Durata

### TITOLO II CAPITALE SOCIALE

- Art. 5 – Capitale Sociale
- Art. 6 – Proprietà
- Art. 7 – Trasferimento quote e controllo analogo

### TITOLO III ASSEMBLEA DEI SOCI

- Art. 8 – Assemblea dei Soci
- Art. 9 – Intervento in Assemblea
- Art.10 – Deleghe
- Art.11 – Presidenza
- Art.12 – Convocazione Assemblea
- Art.13 – Validità sedute Assemblea
- Art.14 – Competenze Assemblea

### TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO

- Art.15 – Organo Amministrativo
- Art.16 – Presidente Consiglio di Amministrazione
- Art.17 – Convocazione Consiglio di Amministrazione
- Art.18 – Segretario
- Art.19 – Poteri
- Art.20 – Competenze
- Art.21 – Rappresentanza legale
- Art.22 – Compenso Organo Amministrativo

### TITOLO V ORGANO DI CONTROLLO

- Art.23 – Organo di controllo
- Art.24 – Altri Organi

### TITOLO VI BILANCIO E SCIoglIMENTO

- Art.25 – Bilancio
- Art.26 – Appalti e forniture
- Art.27 – Partecipazione ed informazione
- Art.28 – Carta dei Servizi
- Art.29 – Scioglimento

### TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art.30 – Foro competente
- Art.31 – Norme transitorie

## TITOLO I

### ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 è costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "**SIRMIONE SERVIZI S.r.l.**"

### ARTICOLO 2 – SEDE

La sede legale della società è in Sirmione[BS], all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato nonché istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, facoltà riservate in ogni caso alla competenza inderogabile dei soci ai sensi dell'art. 2479 c.c..

### ARTICOLO 3 – OGGETTO DELLE ATTIVITA'

La società opera in continuazione rispetto alle attività precedentemente gestite direttamente in economia dal Comune di Sirmione e ricomprese nell'elencazione successiva, subentrando in tal modo in tutti i rapporti attivi e passivi, senza soluzione di continuità. Data la natura pubblica delle funzioni da assolvere, la società dovrà svolgere le proprie attività con richiamo alle finalità pubbliche, e con l'obbligo del rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

La Società ha ad oggetto la produzione di beni o di servizi strumentali all'attività degli enti pubblici soci, di servizi di interesse generale, di servizi di interesse economico generale, nonché lo svolgimento, nei casi consentiti dalla legge, di funzioni amministrative assegnate dagli enti pubblici soci.

La società ha per oggetto, senza pretesa di completezza, l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti a:

- Captazione, sollevamento, potabilizzazione, trasporto e distribuzione dell'acqua;
- Servizi di collettamento e di depurazione delle acque reflue;
- Produzione e distribuzione del calore per usi civili ed industriali;
- Attività di Autotrasporto merci o cose per conto terzi;
- Servizi di igiene urbana, quali raccolta, trasporto e smaltimento, anche con riciclaggio e recupero energetico, dei rifiuti; raccolta differenziata; lavaggio e spazzamento stradale;
- Raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento anche con recupero energetico e riciclaggio dei rifiuti ospedalieri, industriali, tossico-nocivi, pericolosi e di ogni tipo;
- Produzione e distribuzione del freddo;
- Servizi di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento anche con esercizio e manutenzione di caldaie;
- Gestione di caldaie e impianti di climatizzazione di terzi;
- Impianto ed esercizio di reti di pubblica illuminazione e gestione delle lampade votive nelle aree cimiteriali;
- Realizzazione e gestione di aree di sosta per autoveicoli ed impianti connessi;
- Installazione, manutenzione ed esercizio di reti e di servizi telematici ed informatici;
- Servizi telematici ed informatici inerenti applicazioni in campi di interesse o affini alle attività aziendali;

- Cablatura, impianto ed esercizio di reti e di sistemi telematici ed informatici;
- Gestione delle aree verdi;
- Gestione di tutte le attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di valorizzazione del patrimonio pubblico mobile ed immobile, edilizio, portuale e infrastrutturale, nonché quelle di assistenza alla gestione dello stesso ed alle attività accessorie e collaterali (a solo titolo esemplificativo: segnaletica stradale, montaggio e smontaggio strutture per manifestazioni ed eventi, turistici, culturali, istituzionali e sportivi, nonché servizio di assistenza per gli eventi stessi, ecc.);
- Svolgimento in nome e per conto delle partecipate presso i competenti organi statali, istituti bancari, assicurativi e previdenziali, società e gruppi finanziari e qualsiasi altro ente pubblico o privato, di tutte le pratiche necessarie volte a ottenere contributi, dei finanziamenti e in genere di tutte le agevolazioni delle vigenti leggi;
- Liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate delle attività connesse e complementari indirizzate al supporto di attività di gestione tributarie e/o patrimoniali;
- La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, e di consulenza, nonché di assegnazione di incarichi di progettazione e costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionate, con esclusione tassativa delle attività riservate a persone iscritte negli appositi albi previsti dalla legge.
- Nei settori di proprio interesse la società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra indicati.
- Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, in tutto nei limiti della vigente normativa.
- In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale la società può procedere al rilascio delle fidejussioni e di garanzie reali, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi ed imprese collaterali aventi oggetto affine ed analogo al proprio, costituite o costituende, con esclusione della possibilità di collocamento, per la finalizzazione dell'oggetto sociale; per la finalizzazione dell'oggetto sociale può, inoltre, procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca, ed in genere, al compimento di ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale. Le fidejussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di enti o società controllati o dei quali è in corso di acquisizione il controllo.
- Gestione struttura e servizi cimiteriali.
- Organizzazione e gestione di impianti e strutture comunali a carattere sportivo, sociale, culturale e ricreativo di gestione del tempo libero.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA**

La durata della società è fissata dalla sua legale costituzione sino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

#### **TITOLO II**

#### **ARTICOLO 5 – CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 [cinquantamila], diviso in quote ai sensi di legge e potrà essere aumentato con delibera assembleare.

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, il Consiglio di amministrazione potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, anche infruttiferi, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel TU delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.

#### **ARTICOLO 6 – PROPRIETA'**

La società è a totale capitale pubblico locale.

Possono detenere quote:

- a) enti pubblici locali
- b) altri soggetti pubblici.

Qualsiasi trasferimento di proprietà delle quote a nuovi soci è soggetto al vincolo del gradimento del Socio Comune di Sirmione. E' consentito al socio intenzionato ad alienare le quote di recedere dalla Società, con le modalità ed i diritti di cui all' art. 2437 del Codice Civile, ovvero cederle ad acquirente indicato dal Comune di Sirmione.

Una quota superiore all'ottanta per cento del fatturato della Società dovrà essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla Società da enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

I rapporti tra la Sirmione Servizi S.r.l. e gli enti concedenti saranno regolamentati da appositi contratti di servizio redatti ai sensi della normativa vigente.

#### **ARTICOLO 7 – TRASFERIMENTO QUOTE E CONTROLLO ANALOGO**

Qualora un socio intenda alienare a titolo oneroso, in tutto o in parte la propria quota, ovvero i diritti di opzione sulle ulteriori quote in caso di aumento di capitale sociale, deve comunicare agli altri soci il prezzo e le altre condizioni di vendita e le generalità di colui o di coloro ai quali, se i soci non esercitassero la prelazione, l'offerente la cedrebbe.

In ogni caso l'eventuale acquirente non potrà che essere un soggetto pubblico, garantendo in tal modo la totale partecipazione pubblica della Società nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia di affidamento "in house". L' offerta deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al legale rappresentante della società, il quale ne darà entro dieci giorni avviso, sempre a mezzo raccomandata, a tutti gli altri soci presso il domicilio risultante dal registro delle imprese.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono darne comunicazione mediante lettera raccomandata al legale rappresentante della società entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra.

Nel caso uno o più soci non esercitino il diritto di prelazione, esso si accresce a favore di coloro che lo hanno esercitato, sempre in proporzione alle rispettive quote.

Nel caso che più soci esercitino il diritto di prelazione, la quota viene ripartita fra di loro in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

Se nei termini suddetti i soci non avranno esercitato il diritto di prelazione il socio può effettuare liberamente la vendita.

Qualora un socio intenda cedere la propria quota (o parte di essa, o i diritti ad essa inerenti) nell'ambito di operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo diverso dal denaro, dovrà darne comunicazione agli altri soci, secondo le modalità ed i termini sopra descritti.

L'efficacia dei trasferimenti delle quote nei confronti della società è subordinata al vincolo di gradimento del Comune di Sirmione e all'accertamento da parte dell'organo amministrativo che il trasferimento stesso non faccia venir meno il possesso da parte degli enti locali e/o altri soggetti pubblici della totalità del capitale sociale.

Il diritto di prelazione non si applica nell'ipotesi di trasferimento delle quote (o del diritto di opzione) fra gli enti locali soci della società.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti tra i soci e tra questi e la società, è quello risultante dal registro delle imprese.

### **Esercizio del controllo analogo**

Il Comune di Sirmione, quale socio maggioritario del capitale sociale, svolge nei confronti della Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi. L'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000, dall'art. 2497 e seguenti del codice civile, la propria attività al controllo del Comune di Sirmione, il quale, ai fini legali e statutari, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo, in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune di Sirmione in sede dei propri atti e documenti di programmazione. Il controllo verrà esercitato, altresì, per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnano la società verso terzi e l'opportunità dei medesimi sia in ottica economica e finanziaria, che amministrativa.

Ai fini del controllo di cui al punto precedente, il Comune di Sirmione, per l'esercizio del controllo analogo, riceve semestralmente dall'Organo Amministrativo della Società, una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti, rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal Comune di Sirmione.

La proposta di bilancio, la proposta del Piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti, preventivamente, al Comune di Sirmione, ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto. Il Comune di Sirmione esercita nei confronti della società un controllo in termini di:

- **INDIRIZZO:** attraverso l'approvazione di un disciplinare di gestione per ogni servizio affidato alla società, nel quale, oltre alle norme civilistiche in materia di contratti, dovranno essere esplicitati gli obiettivi generali e specifici, le misure e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi, la quantificazione delle risorse messe a disposizione, con distinzione fra quelle monetarie, umane e strumentali, i livelli di qualità da mantenere in sede di risultato ed in sede operativa, le linee generali di conduzione amministrativa del servizio ed, eventualmente, i livelli di redditività da raggiungere. Qualora la natura del servizio lo consenta, dovrà essere inserita nel contratto la previsione finanziaria, in termini di entrate ed uscite monetarie, con relativa tempistica. Il controllo della rispondenza, fra gli obiettivi fissati per la società e gli indirizzi generali del Consiglio Comunale, questi ultimi desumibili sia da documenti programmatici adottati o approvati, sia dai verbali delle sedute del Consiglio Comunale stesso, e dalle attività ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.

- **PROGRAMMAZIONE:** attraverso la redazione di un Piano Industriale dettagliato per il totale dei servizi e per il totale aziendale, contenente la declinazione di obiettivi generali, specifici e misure rispetto all'oggetto sociale, le linee guida per il piano di marketing e comunicazione, la previsione degli investimenti, la previsione del conto economico, aggiornabile con cadenza biennale, corredata dei principali indici di struttura economica stimati, la previsione finanziaria della gestione, la misurabilità e controllabilità quantitativa e qualitativa degli obiettivi fisici, di qualità, economici e finanziari (Piano del Controllo).

- **VIGILANZA:** attraverso l'attività ordinaria e straordinaria dell'Assemblea dei Soci.

- **CONTROLLO SPECIFICO:** attraverso l'istituzione o l'individuazione di un settore o ufficio del Comune di Sirmione, che funga da organo di controllo e che interpreti il Piano Industriale ed i singoli Contratti di Servizio come obiettivi da raggiungere. Il controllo dovrà altresì svolgersi riguardo alla legittimità amministrativa degli impegni assunti dalla società, derivanti da delega specifica o generica, da parte dell'Assemblea dei Soci. Tale organo di controllo, dovrà attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni, agli aspetti programmatici, qualitativi, quantitativi e di dipendenza funzionale, derivanti dal presente Statuto, dai Contratti di Servizio e dal Piano Industriale.

### **TITOLO III**

#### **ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea regolarmente convocata rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, una delle quali per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, ultima parte del codice civile e l'altra entro il 31 Dicembre dell'anno in corso, per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno successivo.

L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla Legge, ogniqualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

#### **ARTICOLO 9 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel registro delle imprese.

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c..

Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

#### **ARTICOLO 10 – DELEGHE**

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione non potrà essere inficiata per il fatto che alcuni intervenuti abbandonino l'adunanza.

## **ARTICOLO 11 - PRESIDENZA**

La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, nell'ordine: al Vice Presidente e all'amministratore delegato, se nominati. Qualora, né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente fra i presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

## **ARTICOLO 12 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA**

L'assemblea è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata e/o con posta elettronica certificata al domicilio di ciascun socio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

In mancanza delle formalità suddette, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

## **ARTICOLO 13 – VALIDITA' SEDUTE ASSEMBLEA**

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 70% (settantapercento) del capitale sociale per le seguenti materie:

- a) modificazioni dell'atto costitutivo;
- b) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le deliberazioni, prese a norma di legge e di Statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

## **ARTICOLO 14 – COMPETENZE ASSEMBLEA**

L'assemblea delibera sulle materie previste per legge ed, in ogni caso, per quanto segue:

- a) Approva il bilancio di previsione corredato dalla relazione programmatica, dal piano degli investimenti e dal piano di sviluppo, nei termini previsti dall'art. 8;
- b) Nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;

- c) Determina il compenso degli Amministratori;
- d) Delibera sulle responsabilità degli Amministratori;
- e) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea e sugli oggetti sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- f) autorizza il Consiglio di Amministrazione al compimento di operazioni relative ai seguenti atti: sottoscrizione, acquisto e alienazione di partecipazioni, nonché compravendite aventi ad oggetto immobili, aziende e/o rami d'aziende di valore superiore ad una percentuale del capitale netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, fissata di anno in anno dall'Assemblea in occasione della approvazione delle previsioni economiche e finanziarie

## **TITOLO IV**

### **ARTICOLO 15 – ORGANO AMMINISTRATIVO**

La società è amministrata di norma da un amministratore unico nominato dall'Assemblea. Può essere, in alternativa, amministrata da un consiglio di amministrazione, qualora ciò sia consentito dalla normativa vigente, composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, non superiore a tre, eletti dall'Assemblea. L'organo amministrativo dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione:

- ai sensi dell'art. 2 del DPR 251/12, la nomina dei Consiglieri è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti;
- il Consiglio provvede alla surrogazione provvisoria degli amministratori venuti a mancare nel corso del mandato. Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori;
- gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della nomina.

Si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità.

### **ARTICOLO 16 – PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, lo stesso elegge nel proprio seno il Presidente ed un Vice presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, che subentra in caso di assenza o impedimento del Presidente.

### **ARTICOLO 17 – CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, nella sede legale o altrove, ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da uno degli amministratori delegati, ove nominati, oppure dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'adunanza è presieduta dal Vice Presidente. In loro assenza o impedimento, presiede l'adunanza il Consigliere più anziano d'età.



La convocazione contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione, nonché gli argomenti da trattare, viene eseguita almeno tre giorni prima dell'adunanza, mediante raccomandata, telex, telefax o telegramma o posta elettronica con conferma del ricevimento, spediti al domicilio degli Amministratori, salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione anche in difetto di formale convocazione quando siano presenti tutti gli amministratori.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti tra i presenti. In caso di parità, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede l'Assemblea. E' ammessa, nei soli casi di assoluta e comprovata necessità, la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso, devono essere assicurate la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso nonché la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in questo caso, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

#### **ARTICOLO 18 - SEGRETARIO**

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri o al di fuori dei propri membri, un Segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

In caso di assenza il Segretario è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

#### **ARTICOLO 19 – POTERI**

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365 sono espressamente attribuite alla competenza dell'organo amministrativo, anziché all'assemblea dei soci, le deliberazioni riguardanti:

- \* la fusione della società nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis;
- \* gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

#### **ARTICOLO 20 - COMPETENZE**

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione lo stesso può nominare tra i suoi componenti un solo Amministratore Delegato, con delega per l'ordinaria gestione e per ogni altro atto attribuito alla sua competenza nei limiti di legge e del presente Statuto. E' consentita l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Rientrano nella competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo e non sono perciò delegabili i poteri e le attribuzioni relative alle seguenti materie:

- \* i poteri di indirizzo strategico e generale di gestione e la formulazione delle linee di sviluppo della società;
- \* l'approvazione annuale delle previsioni economiche e finanziarie;
- \* l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni per quanto concerne la struttura organizzativa generale della Società;
- \* la nomina del Direttore Generale e dei Dirigenti;
- \* l'istituzione e la chiusura di sedi secondarie;
- \* la sottoscrizione, l'acquisto e l'alienazione di partecipazioni, nonché le compravendite aventi ad oggetto immobili, aziende e/o rami d'aziende nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, lettera k);
- \* contratti ed accordi con i Comuni per l'erogazione dei servizi attinenti all'oggetto della società;
- \* la concessione di garanzie in favore di terzi;
- \* l'assunzione di finanziamenti;
- \* l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto nelle assemblee delle società controllate, collegate o partecipate [le nozioni di controllo e collegamento vanno intese a norma dell'art. 2359 del codice civile];
- \* predisporre programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea nell'ambito della relazione annuale allegata al bilancio di esercizio.
- \* valuta se integrare gli strumenti di governo societario previsti dall'art. 6 comma 3 del D.lgs.175/2016. Qualora non provveda a detta integrazione l'organo amministrativo ne darà motivazione all'interno della relazione a chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ARTICOLO 21 – RAPPRESENTANZA LEGALE**

La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico o, nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, al Presidente e, in caso di suo impedimento, al Vicepresidente o altrimenti al Consigliere più anziano. Entro i limiti delle attività delegate l'Amministratore Delegato ha poteri di rappresentanza, in giudizio e nei confronti di terzi, disgiunta da quella del Presidente.

E' conferito all'Amministratore Unico, e nel caso di Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della società e/o terzi, come di revocarle.

#### **ARTICOLO 22 – COMPENSO ORGANO AMMINISTRATIVO**

All'amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, un compenso la cui entità, nei limiti di legge, è fissata dall'Assemblea, e resta valida, anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà come ripartire il compenso di cui al comma precedente, salvo che al riguardo abbia già provveduto l'Assemblea.

In ogni caso non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato.

Il trattamento dei componenti l'Organo Amministrativo è regolato in base alle leggi vigenti, ed adeguato già in corso di mandato, in caso di eventuali successive modifiche normative.

## **TITOLO V**

### **ARTICOLO 23 – ORGANO DI CONTROLLO**

Quando ciò sia obbligatorio per legge, o quando comunque l'assemblea ne ritenga opportuna la nomina, la società sarà controllata da un Revisore Legale dei conti.

L'assemblea nomina e fissa il compenso da corrispondere ai Revisore Legale, nei limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.

### **ARTICOLO 24 – ALTRI ORGANI**

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, salvo che ciò sia previsto dalla normativa vigente.

## **TITOLO VI**

### **ARTICOLO 25 - BILANCIO**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Salvo diversa determinazione dell'assemblea che approva il bilancio, gli utili netti, previa deduzione della quota da destinare alla riserva legale, sono ripartiti tra i soci in proporzione delle rispettive quote.

Il pagamento degli utili viene effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro i termini annualmente fissati dallo stesso.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono in favore della società.

### **Art. 26 - APPALTI E FORNITURE**

1) Agli appalti di lavori, forniture, e servizi, agli acquisti di beni, alle vendite, alle permutate, alle locazioni, ai noleggi, alle somministrazioni in genere, di cui necessita per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, la Società provvede mediante contratti, in conformità alle disposizioni di cui ai punti seguenti.

2) I contratti sono di norma preceduti da apposite gare, comunque nel rispetto delle direttive della Comunità europea, recepite dalle leggi nazionali e regionali, applicabili alle Società partecipate.

3) La deliberazione di addvenire alla stipulazione dei singoli contratti, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del progetto o del contenuto del contratto stesso, nonché la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i casi per i quali la competenza è delegata al Direttore Generale se nominato.

4) Con apposite delibere o con eventuale regolamento deliberato dall'organo amministrativo, vengono stabiliti in particolare:

- a) le modalità di svolgimento delle gare e delle trattative private, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge, di recepimento delle direttive comunitarie e dalle leggi nazionali e regionali applicabili alle società partecipate;
- b) la natura ed il limite di importo dei contratti, attivi o passivi, necessari per l'ordinario e normale funzionamento della Società e per i quali è conferito al Direttore Generale, se nominato, il mandato di procedere con il così detto "sistema sotto soglia", sotto la propria responsabilità e nel rispetto di norme e cautele all'uopo fissate;
- c) le norme per l'istituzione dell'albo dei fornitori, se ritenuto necessario.

#### **ARTICOLO 27 - PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE**

1) La Società è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva della collettività, degli utenti, in ordine al funzionamento ed all'erogazione dei servizi pubblici gestiti.

Per i fini di cui al precedente comma, la Società:

- a) deve assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta tempestiva;
- b) prende in considerazione le proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini;
- c) partecipa, se richiesto, alle conferenze od incontri indetti dall'Amministrazione Comunale per discutere i problemi dei servizi pubblici da essa gestiti o comunque interagenti con essi;
- d) instaura rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione;
- e) cura i rapporti con le Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate e predisposizione di materiale didattico, inerente la gestione dei propri servizi;
- f) predispone pubblicazioni divulgative da distribuire gratuitamente agli utenti ed ai cittadini, in ordine alla gestione dei propri servizi.

#### **ARTICOLO 28 - CARTA DEI SERVIZI**

1) Ai sensi di legge e del vigente Contratto di servizio, la Società adotterà, per ciascuno dei servizi gestiti, una "Carta dei servizi".

2) L'Azienda, periodicamente, potrà predisporre una ricerca sul livello di gradimento dei servizi pubblici da parte degli utenti. A tal fine può commissionare ad Enti ed Istituti, di comprovata esperienza e serietà, indagini demoscopiche, ricerche e studi, nei settori più lamentati dagli utenti, per individuare le ragioni oggettive e soggettive di eventuali insufficienze o carenze.

#### **ARTICOLO 29 - SCIoglimento**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

### **TITOLO VII**

#### **ARTICOLO 30 - FORO COMPETENTE**

Foro competente in caso di controversie è quello di Brescia.

#### **ARTICOLO 31 – NORME TRANSITORIE**

Per tutto quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo o nel presente statuto, si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia di società a responsabilità limitata.